

- ALLE AZIENDE
- AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI E CAA
- AI CONSULENTI

Loro sedi

Oggetto: Circolare n° 2/2024 del 13/03/2024

Con la presente nota vi comunico i seguenti aggiornamenti.

1. NUOVO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

Vi informiamo che nell'ambito dei servizi offerti da CEVIQ, rendiamo disponibile un nuovo standard di certificazione di prodotto: "**RESIDUO~MINIMO**".

RESIDUO~MINIMO

I prodotti "Residuo~Minimo" possono essere definiti come tali, quando i residui di prodotti fitosanitari di sintesi chimica, sono inferiori al 90% del limite massimo previsto dalle disposizioni legislative in vigore (*Reg. CE 395/2005 e s.m. e i.*).

Si considerano assenti eventuali residui inferiori al limite di quantificazione analitica (LoQ) determinato dal laboratorio accreditato alla norma UNI EN ISO 17025.

In aggiunta al logo CEVIQ Residuo~Minimo sull'etichettatura e presentazione dei prodotti, può essere aggiunta la dicitura "Residuo~Minimo" completato dalla frase "*Residui di fitofarmaci di sintesi inferiori al 90% del limite massimo previsto dalla Legge*".

In etichetta dovrà essere utilizzato il seguente logo:



Per informazioni contattare Michele Bertolami
(0432 288597 – 335 7411264 – direzione@ceviq.it).

2. TEMPISTICHE PIANO DEI CONTROLLI VINI DO/IG

Si ricorda che, secondo il D.M. 7552 del 2018 ed ai fini delle procedure di controllo e certificazione, devono essere trasmesse al presente Organismo di controllo (mediante l'utilizzo dell'applicativo GEREM), le seguenti operazioni secondo le sottostanti tempistiche:

operazione	comunicazione a CEVIQ (tempistiche)
comunicazione di imbottigliamento	non oltre 7 giorni lavorativi dalla data conclusiva delle operazioni di imbottigliamento
comunicazione di cessione (vendita) o trasferimento di vino sfuso atto a DOC, vino certificato a DO o rivendicato a IG	entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della cessione o trasferimento
comunicazione riepilogativa dei quantitativi di vino a DO o IG ceduti direttamente al consumatore finale	entro i primi giorni lavorativi del mese successivo a quello delle cessioni
comunicazione di autodichiarazione dell'enologo in caso di assemblaggi di partite DO certificate o dolcificate dopo certificazione	entro 3 giorni lavorativi dall'assemblaggio o della dolcificazione
tagli, coacervi, declassamenti e riclassificazioni	contestualmente (e non oltre) alla registrazione del movimento su registro di cantina ed in ogni caso sempre prima di eventuali richieste di certificazione

Cordiali saluti

Il direttore

Michele Bertolami
